

L'Assessore

GP/sg  
Prot. n. 17450 /VET  
Lett.352

CIRCOLARE n. 7

Bologna, 20 aprile 1999

Ai Sigg. SINDACI  
dei Comuni  
della Regione Emilia Romagna  
LL.SS.

Ai DIRETTORI GENERALI  
delle Aziende-UU.SS.LL.  
della Regione Emilia Romagna  
LL.SS.

Ai Responsabili dei  
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE  
delle Aziende-UU.SS.LL.  
della Regione Emilia Romagna  
LL.SS.

Ai Responsabili dei  
SERVIZI VETERINARI  
delle Aziende-UU.SS.LL.  
della Regione Emilia Romagna  
LL.SS.

Alle Sezioni Dipartimentali  
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
della Regione Lombardia ed Emilia Romagna  
LL.SS.

e p.c.

MINISTERO DELLA SANITA'  
Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica  
Veterinaria  
P.le Marconi, 25  
00144 ROMA EUR

OGGETTO: L.R. 5/88, modificata dalla L.R. 41/94, riguardante norme per il controllo della popolazione canina. Requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero.

Con la presente si intendono fornire indirizzi in merito ai requisiti da rispettare per la realizzazione delle strutture di ricovero previste dalle leggi in oggetto, per migliorare quelle esistenti ed assicurare la loro corretta gestione.

In primo luogo va sottolineato che le previste strutture di ricovero non devono essere considerate lo strumento principale nel controllo della popolazione canina, quanto piuttosto come "uno degli strumenti" necessari, da utilizzare in forma integrata con altri quali: l'azione di informazione e sensibilizzazione, la corretta applicazione dell'anagrafe, il controllo del territorio, la limitazione delle nascite, ecc....

Inoltre, e soprattutto, il funzionamento di tali strutture deve essere associato ad una "diffusa rete" di disponibilità e possibilità a collocare in affidamento i soggetti ricoverati, catturati o ritirati per rinunce alla proprietà.

Da ciò ne consegue che le strutture, anche quelle destinate al ricovero permanente, siano esse di proprietà pubblica o di proprietà di associazioni, devono assolutamente funzionare in modo da favorire il più possibile l'affidamento dei soggetti ricoverati ed evitare, quindi, aumenti di presenze oltre i limiti di una corretta recettività.

Va altresì sottolineato che i ricoveri non devono essere realizzati come "meri contenitori" di animali, sgradevoli strutturalmente e "scostanti" nel contesto.

Vanno invece favorite realizzazioni e adeguamenti strutturali finalizzati a ricoveri:

- Ottenuti con soluzioni edilizie di "tipo modulare", semplici, razionali e rispondenti sia alle esigenze dei soggetti ospitati e sia a quelle degli addetti alla gestione;
- Inseriti in un "contesto" il più possibile dotato di vegetazione (alberi, cespugli di arbusti, siepi, ecc...) ed "invitante" alle visite e frequentazioni.

Tutto ciò premesso si trasmettono, in allegato alla presente, i principali requisiti strutturali, gestionali e funzionali che devono costituire punto di riferimento per la realizzazione delle strutture di ricovero e per la ristrutturazione di quelli esistenti.

Al riguardo tuttavia preme precisare che i requisiti indicati non devono essere applicati acriticamente, ma possono ovviamente, essere adottate soluzioni diverse, a condizione però che le stesse possano essere ritenute effettivamente migliorative, per il benessere degli animali e la funzionalità delle strutture.

Per quanto riguarda l'eventuale necessaria ristrutturazione delle strutture esistenti, è indubbia l'opportunità di procedere a valutazioni caso per caso, e si è consapevoli dell'esigenza di procedere con gradualità sulla base di programmi che prevedano, in primo luogo, la riduzione possibile del numero dei soggetti presenti, il rispetto dei requisiti gestionali e, sulla base delle priorità riconosciute, l'adeguamento strutturale.


Al riguardo, anche in previsione di possibili adeguamenti delle normative regionali, si ritiene importante un rafforzamento del ruolo dei "comitati provinciali" per:

- Definire, su base provinciale, le esigenze strutturali ed i conseguenti interventi necessari;
- Favorire un funzionamento "in rete" delle strutture, anche promuovendo modalità di compartecipazione dei Comuni e altri Enti su base provinciale;
- Proporre schemi di regolamento sul funzionamento delle strutture;
- Promuovere una "rete informativa" organizzata per favorire l'affidamento dei soggetti ricoverati o ritirati.

A conclusione della presente, nell'assicurare l'impegno regionale per addivenire ai necessari adeguamenti legislativi, razionalizzare gli strumenti finanziari previsti e indirizzare ad un più efficiente svolgimento delle altre azioni previste, si confida nella fattiva collaborazione sul territorio tra le componenti interessate per la realizzazione di idonee strutture e si ribadisce la disponibilità ad esaminare e accogliere i costruttivi contributi e pareri che verranno forniti.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'  
Giovanni Bissoni



## **REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI CANILI**

### **REQUISITI GENERALI**

I canili devono avere una capacità recettiva massima di n. 200 animali.

Per le strutture esistenti con un numero di soggetti presenti superiore al massimo di cui sopra o comunque superiore alla capacità recettiva prevista, oltre a dover essere garantiti idonei sistemi organizzativi e adeguate modalità gestionale, devono essere previsti e adottati programmi di riduzione delle presenze, incentivando le disponibilità all' affido, nonché contestuali piani di adeguamento strutturale.

L'area del canile deve essere perimetralmente recintata ad un'altezza non inferiore a m. 2 e il perimetro deve essere dotato di idonea alberatura e di sistemi di isolamento acustico.

Le strutture di ricovero devono essere sufficientemente distanti da corsi d'acqua superficiali e distanti almeno m. 200 da nuclei abitati.

Tali strutture devono essere servite da strada/e di facile accesso, devono essere allacciate alle reti elettrica e idrica, devono essere dotate di un idoneo sistema di scarico degli affluenti e delle acque di lavaggio.

I canili devono essere costituiti dai seguenti reparti e strutture:

- Strutture di servizio;
- Strutture sanitarie;
- Reparti di ricovero ordinario (permanente e/o temporaneo);
- Reparto di isolamento;
- Reparto cuccioli.

### **STRUTTURE DI SERVIZIO**

Il canile deve disporre di adeguate strutture di servizio, costituite da:

- Un'area di parcheggio automezzi, preferibilmente esterna al recinto, e una interna per le operazioni di carico-scarico separata dai reparti di ricovero;
- Locale/i per lo svolgimento delle attività amministrative (procedure di accettazione e cessione, ricevimento pubblico, registrazioni, archivio, ecc...);
- Locale di attesa per il pubblico;
- Locale per il deposito dei prodotti per la pulizia, le disinfezioni e le disinfestazioni;
- Locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature, avendo cura che tali operazioni siano organizzate in modo da tenere separato l'afflusso dei materiali sporchi dai materiali puliti;
- Locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti;
- Locale o reparto per il deposito degli alimenti per gli animali, facilmente lavabile e disinfettabile;
- Locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile;
- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti;
- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e rifiuti;
- Spogliatoi e servizi igienici per gli addetti;

### **STRUTTURE SANITARIE**

Ogni canile deve essere dotato di:

- Un ambulatorio veterinario;

- Un locale per il deposito dei farmaci e degli strumenti o attrezzature sanitarie, dotato di serratura;
- Un locale per gli interventi autoptici;
- Un reparto infermeria per degenze temporanee;
- Un locale di attesa per il pubblico (ove necessario);
- Servizi igienici e spogliatoi.

## **REPARTI DI RICOVERO ORDINARIO**

Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo) possono essere previsti:

- Box singoli o box plurimi;
- Box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di maggiori dimensioni, in assenza di area di sgambamento comune aggiuntiva.

I box devono essere recintati con rete di altezza non inferiore a m. 2 e, almeno il 50% dei essi, devono possedere una parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm. 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalramento.

Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o laterizi cui vanno ancorate le reti, tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie.

Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non arrecare danno agli animali, agli addetti e ai visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere integrate da siepi e similari.

I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una parte scoperta.

### **a) PARTE COPERTA**

La parte coperta può essere costituita o da un ambiente chiuso o da un settore (cuccia) con tettoia e barriere laterali.

#### **Nel caso di ambiente chiuso:**

- Il locale deve avere un'estensione tale da garantire uno spazio di mq 3/3,5 per ogni cane ospitato e comunque deve avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie totale del box;
- Deve essere accessibile sia dal corridoio interno di servizio che dalla parte scoperta, mediante porte o cancelli;
- Devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura del box, manovrabili dal corridoio e/o dall'esterno, per poter permettere l'ingresso dell'operatore in condizioni di sicurezza;
- Devono essere previsti, all'interno, almeno un giaciglio, rialzato dal suolo di almeno cm. 15, per ospitare l'animale, sistemi di abbeverata automatici, illuminazione e modalità di alimentazione azionabili dal corridoio;
- Il locale è opportuno possieda un sistema di aerazione tale da consentire il mantenimento di una umidità del 55% con variazioni + o - del 10%.

#### **Nel caso di settore con tettoia:**

- La tettoia deve essere posta ad un'altezza compresa tra m. 2 e 2,5 sovrastante un piano di gres facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche cm. Dal livello del terreno e con leggera pendenza;

- Nel suddetto spazio vanno collocate le cuce (una per ogni animale) rialzate dal suolo per almeno 10 cm.;
- L'orientamento delle tettoie deve tenere conto delle correnti dominanti e della direzione del sole, onde proteggere l'ingresso delle cuce (mai a Nord);
- Le barriere laterali possono essere fisse o mobili e, comunque, devono essere tali da costituire effettivo riparo per gli animali;
- La tettoia e il rispettivo piano sottostante devono avere una profondità di almeno m. 2,5.

#### B) Parte scoperta

La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento poggiante su un vespaio, in ghiaia oppure in terreno battuto o ghiaia con un camminamento, in pietra naturale o piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di m. 1, lungo la recinzione. Devono essere previsti inoltre un'adeguata alberatura o altro sistema di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole.

#### DIMENSIONI DEI BOX

1. Con "area di sgambamento aggiuntiva"
  - Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta)
  - Box plurimi: 9 mq + 7 mq per soggetto;
 Area di sgambamento comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;
1. Senza "area di sgambamento aggiuntiva"
  - Box individuali: mq 20
  - Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto

In particolare devono essere previsti box singoli per soggetti "asociali", in numero pari almeno al 2% della potenzialità ricettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc..., in condizioni di sicurezza.

#### REPARTO DI ISOLAMENTO

Tale reparto deve assicurare:

- L'isolamento temporaneo per 15 giorni dei cani di nuova introduzione;
- L'isolamento sanitario per malattie infettive e per la profilassi antirabbica.

A tal fine devono essere previsti box singoli in numero pari almeno al 10% della potenzialità ricettiva e non meno di n. 5 box per la profilassi antirabbica.

Il reparto deve essere strutturato e organizzato in modo da assicurare l'effettivo isolamento dei reparti di ricovero ordinario.

In particolare i box, di dimensioni analoghe a quelli di ricovero ordinario, devono avere:

#### A) Parte coperta

- Pareti e pavimenti facilmente lavabili, disinfettabili e disinfestabili;
- Bocchetta di raccolta liquidi di lavaggio da convogliare in fogna dipendente;
- Luce naturale mediante finestrature protette da griglie, luce artificiale;
- Riscaldamento ed acqua di abbeverata automatica;
- Possibilità di alimentazione dall'esterno mediante opportuni sistemi;

- Porte di separazione tra superficie coperta e scoperta chiudibili dall'esterno;
- Sulla porta di accesso alla stanza dovrà essere previsto uno spioncino provvisto di griglia inamovibile;
- L'accesso alla parte coperta dovrà avvenire mediante corridoi coperti di adeguate dimensioni.

#### **B) Parte scoperta**

- Parchetto esterno con pavimenti impermeabili gres con chiusini di raccolta delle acque di lavaggio;
- Muretto di cinta di 1 metro di altezza;
- Al muretto dovrà essere sovrapposta una doppia rete, con distanza di 15 cm., di 2 metri di altezza con inclinazione di 45° gradi per 30 cm. di lunghezza;
- Possibilità di maggiore isolamento mediante pannelli (policarbonato trasparente, plexiglass) che garantiscano una netta separazione tra box pur nel rispetto delle necessità etologiche dell'animale;
- Accesso al parchetto anche dall'esterno;
- Gli accessi esterni dovranno essere protetti mediante un corridoio di rispetto largo 1 metro provvisto di rete metallica per garantire idonea separazione.

#### **REPARTO CUCCIOLI**

I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate dimensioni, facilmente lavabili e disinfettabili e dotati di impianto di riscaldamento.

Gli animali devono essere visibili dall'esterno, pur evitando il contatto diretto, mediante separazione in vetro o altro idoneo materiale trasparente.

#### **REQUISITI GESTIONALI E FUNZIONALI**

La gestione e il funzionamento delle strutture di ricovero devono:

- Essere regolati da specifico regolamento;
- Essere dotati di assistenza veterinaria;
- Essere soggetti a periodiche verifiche tecniche, amministrative e sanitarie;
- Garantire la corretta identificazione e registrazione dei cani ricoverati;
- Favorire in modo sistematico, organizzato e continuo l'affidamento dei soggetti ricoverati, previo intervento di sterilizzazione.